

Esenzione canone RAI

La corsa al rimborso

“Dietro le quinte” del comma 132 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

di ASSUNTA BRUNETTI

E pensare che oltre il centotrentaduesimo comma, l’articolo 1 della Finanziaria 2008 ne riservava in totale centosessantaquattro senza contare allegati e tabelle.

Sarà che la verbosità della legge ha condotto taluno lontano dalla retta via, con il risultato di trascurare l’efficacia di una previsione normativa ben chiara.

Recita infatti l’art. 1 comma 132 della Finanziaria 2008: *“A decorrere dall’anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l’abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d’importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa”*.

A onor del vero occorre riepilogare, seppur brevemente, i trascorsi della norma in parola.

Concepito in termini diversi da quelli attuali, il discusso comma 132 prevedeva nel limite massimo di 500.000 euro annui - per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 516,46 euro per tredici mensilità, senza conviventi - l’esenzione dal pagamento del canone e rimandava a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’indicazione delle modalità applicative delle disposizioni agevolative in esame.

Senonché - e tenetevi forte perché di verbosità ce n’è per tutti - il comma 2-bis dell’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto, in sede di conversione, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha riformato la norma in questione.

In particolare la modifica ha fatto sì che il decreto inizialmente richiesto dal legislatore al fine di definire le modalità applicative della disposizione agevolativa, non fosse più necessario!

“Alla luce del nuovo quadro normativo si osserva che la norma in commento non necessita più dell’emanazione di un decreto attuativo”: questa è la risposta del sottosegretario di Stato per l’economia e per le finanze, all’esito di un’interrogazione parlamentare in materia.

A voi l’ovvia conclusione: dal 2008 i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 comma 132 della Finanziaria 2008 non erano più tenuti a pagare il canone RAI, con conseguente diritto al rimborso di quelli pagati e non dovuti.

E c’è voluta anche un’interrogazione parlamentare per capirlo!

Bastava forse che qualcuno - tra quelli che di mestiere si occupano di informare o meglio disinformare - lo dicesse!

Bastava che qualcuno si affacciasse alla finestra della tv o alle pagine di un giornale e anziché buttar spazzatura di qua dallo schermo o nero su bianco, offrisse quel doveroso servizio al cittadino!

In ogni caso i nodi vengono al pettine e ora la Rai sarà chiamata non solo a rimborsare i canoni non dovuti ma anche gli interessi legali maturati a riguardo, oltre che a risarcire i danni eventualmente sofferti dagli utenti.

Alla luce di quanto sinora osservato e fedeli a un intento sinceramente informativo rilanciamo la notizia affinché voi stessi abbiate gli strumenti per alimentare il passaparola ...al vostro caro vicino di casa magari farà piacere saperlo e recuperare gli oltre 300,00 euro che non avrebbe dovuto sborsare.

A fianco vi proponiamo il modello di richiesta di rimborso utilizzabile, che potete fotocopiare, compilare e spedire per raccomandata A/R.

Oppure potete andare al sito dell’**ADUC** dove potrete approfondire l’argomento aprendo:

http://tlc.aduc.it/rai/comunicato/imposta+canone+rai+ultrasettantacinquenni+come_17211.php
e scaricare il facsimile aprendo:

http://sosonline.aduc.it/modulo/canone+rai+esenzione+over+75+intimazione+rimborso_17210.php